



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
**UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
POZZUOLI**

Largo San Paolo snc - Tel. 081/5261160

e-mail ucpozzuoli@mit.gov.it - PEC cp-pozzuoli@pec.mit.gov.it - Sito web <https://www.guardiacostiera.gov.it/portale/ordinanze>

ORDINANZA N. (vedasi stringa in alto)

**COSTONE DI CENTO CAMERELLE – COMUNE DI BACOLI (NA)
RILIEVI BATIMETRICI MULTIBEAM**

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Pozzuoli:

- VISTA:** l'istanza prot. 12927 del 20.07.2026 con la quale la società "SPERI" ha chiesto l'emanazione di apposita Ordinanza. per eseguire rilievi batimetrici nell'area attorno al costone di cento camerelle del comune di bacoli;
- VISTO:** la nota prot. n. 13141 datata 23.07.2026 con la quale l'Ufficio Locale Marittimo di Baia ha espresso, per gli aspetti di competenza, il proprio nulla osta ai rilievi batimetrici;
- VISTO:** il Decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 2000, n. 135 recante i limiti di giurisdizione territoriale marittima del Circondario marittimo di Pozzuoli;
- VISTA:** La propria ordinanza di sicurezza Balneare n. 42.2025;
- VISTO:** il decreto n. 152 del 13 luglio 2026 del commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei campi flegrei afferente il piano delle indagini dell'intervento in sicurezza dal rischio idrogeologico del costone cento camerelle nel comune di Bacoli;
- VISTA:** la relazione tecnica specialistica delle attività di rilievo batimetriche della società SPERI;
- VISTO:** il cronoprogramma dell'attività di cui in oggetto;
- VISTO:** il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112 – "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali*", in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTA:** la Legge n. 616 del 05.06.1962 recante "*Sicurezza della Navigazione e della vita umana in mare*" e relativo regolamento di esecuzione;
- VISTA:** la Convenzione di Londra del 20.10.1972 sul regolamento internazionale per prevenire degli abbordi in mare (Colreg '72), resa esecutiva con Legge n.1085 del 27.12.1977;
- VISTA:** Il Regolamento Internazionale per Prevenire gli Abbordi in Mare del 1972 (COL.REG 1972) reso esecutiva con la Legge n. 1085 in data 21.12.1977;
- VISTA:** gli articoli 17 e 30 del Codice della Navigazione, nonché l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;
- CONSIDERATA:** la necessità di dover emanare norme, per quanto di competenza dell'Autorità marittima, volte a garantire la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare in occasione dello svolgimento dell'attività di seguito definita;

RENDE NOTO

che dal **28 Luglio 2026 al 30 Luglio 2026**, nel tratto di mare ricadente il costone di cento camerelle nel comune di Bacoli (NA) , contraddistinta dai vertici di coordinate nautiche in WGS84 (*datum*) di seguito indicate e meglio evidenziato nella planimetria allegata alla presente, saranno effettuati dei rilievi batimetrici con tecnologia Multibeam, da parte della società "SPERI" con l'utilizzo di un natante.

COORDINATE NAUTICHE

PUNTO	LATITUDINE	LONGITUDINE
1	Lat. 40°47'55.48"N	Long. 014° 05'03.54" E
2	Lat. 40°47'56.32"N	Long. 014° 05'13.06" E
3	Lat. 40°47'45.65"N	Long. 014° 05'14.65" E
4	Lat. 40°47'44.48"N	Long. 014° 05'09.13" E
5	Lat. 40°47'47.27"N	Long. 014° 05'09.48" E
6	Lat. 40°47'50.59"N	Long. 014° 05'08.60" E
7	Lat. 40°47'52.33"N	Long. 014° 05'06.80" E
8	Lat. 40°47'54.50"N	Long. 014° 05'09.80" E
9	Lat. 40°47'54.93"N	Long. 014° 05'08.36" E
10	Lat. 40°47'53.23"N	Long. 014° 05'06.10" E
11	Lat. 40°47'53.28"N	Long. 014° 05'03.90" E

Le unità navali, durante le operazioni di monitoraggio, dovranno essere considerate **navi con manovrabilità limitata** ai sensi della regola 3) punto II) del vigente Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare.

Le stessa, durante le operazioni, mostreranno i segnali diurni previsti dalla COLREG '72 e del C.I.S. in ragione della fattispecie.

In virtù di quanto sopra,

ORDINA

Articolo 1

1. Nel periodo indicato nel "**RENDE NOTO**", le unità navali in transito nella predetta zona di mare, devono mantenersi ad una **distanza di sicurezza non inferiore a mt. 50 (cinquanta)** dalle unità impegnate nelle operazioni citate in premessa, precedendo comunque con la massima cautela, compatibilmente con le esigenze di manovra e, prestando la massima attenzione alle segnalazioni che potrebbero essere loro rivolte dall'unità impegnata nelle operazioni.

Articolo 2

Obblighi e prescrizioni

1. L'amministratore unico e/o responsabile impresa della società esecutrice "SPERI" ricopre il ruolo di "*responsabile delle operazioni*" e, in qualità di titolare di tale posizione di garanzia, assume tutte le responsabilità civili e penali connesse con i lavori in questione. A tale scopo, lo stesso dovrà assicurarsi che al personale impiegato nell'attività siano illustrate, prima dell'inizio della stessa, le regole e le modalità, nonché ogni altra nozione necessaria per svolgere in sicurezza le operazioni.
2. L'amministratore unico della società dovrà osservare, per lo svolgimento dei lavori in questione, le seguenti prescrizioni:

- a) adottare, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 18 comma 1 - lettere h) e q), le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- b) assicurarsi che le unità impiegate vengano dotate di tutti i segnali prescritti dalla ColReg '72 in relazione alle operazioni che la stessa svolge;
- c) comunicare alla Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale marittimo di Pozzuoli, via radio VHF sul canale 16 o via *e-mail* all'indirizzo sopraindicato, l'orario di inizio e, successivamente, quello di termine dell'attività per ogni giorno in cui verrà eseguita, nonché l'eventuale sospensione e/o il rinvio della stessa;
- d) assicurarsi che le unità impiegate garantiscano l'ascolto radio continuo sui canali 16 VHF;
- e) le operazioni dovranno essere effettuate esclusivamente in ore diurne con condizioni meteo marine favorevoli e con buona visibilità, previa verifica, altresì, dell'esistenza di idonee condizioni di sicurezza relative alla salvaguardia della vita umana in mare e nel rispetto di tutte le norme vigenti;
- f) nel caso in cui le condizioni meteo-marine dovessero repentinamente mutare divenendo avverse o nel caso di navi in transito o ancora in presenza di situazioni che possano compromettere la sicurezza degli operatori, si dovrà immediatamente sospendere o interrompere l'attività, comunicando la decisione alla Sala operativa dell'Ufficio Circondariale marittimo di Pozzuoli nelle modalità sopra indicate;
- g) provvedere affinché il personale operante sulle unità navali sia imbarcato nei limiti del numero massimo di persone trasportabili stabilito dai documenti di bordo e appositamente indottrinato sulle misure previste dal piano di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 271/1999;
- h) assicurarsi che l'unità impiegata, essendo iscritta per "*uso in conto proprio*", sia condotta, come previsto dall'art. 25 della legge n. 472/1999, dal proprietario dell'unità, dal titolare della società o da persona che abbia un regolare contratto di lavoro con la ditta medesima, in possesso di una delle abilitazioni già previste dall'articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, previo corso di addestramento e di familiarizzazione a bordo della stessa per il periodo ritenuto necessario sotto la diretta responsabilità della ditta. Alle stesse condizioni il personale dipendente della ditta può essere imbarcato ed impiegato per lo svolgimento dei servizi di bordo dellamotobarca;
- i) assicurarsi affinché sui mezzi nautici in questione siano inalberati i prescritti segnali diurni previsti dalla Colreg'72 per tale tipologia di operazioni, garantendo, altresì, un efficiente servizio di vedetta;
- j) adottare ogni precauzione atta a garantire la sicurezza del personale impiegato e dei mezzi impiegati durante le operazioni, nonché evitare di arrecare pregiudizio alla sicurezza della navigazione o all'ambiente marino. Al termine dei lavori gli specchi acqueei interessati dovranno essere lasciati liberi da ogni impedimento che possa causare l'intralcio al regolare svolgimento della navigazione, con riguardo agli aspetti di sicurezza ad esso connessi;
- k) fornire notizie circa il rilascio, sia pure contingente, di apparecchiature/attrezzature in mare specificando caratteristiche di segnalamento delle stesse, posizionamento, mancato recupero e/o azioni in corso/future ed altre notizie utili ai fini della sicurezza della navigazione;
- l) in caso di eventuale localizzazione di masse ferrose, potenzialmente riconducibili al rinvenimento di manufatti esplosivi, la ditta deve:
- informare immediatamente l'Ufficio Circondariale marittimo di Pozzuoli;
 - evitare di intervenire;
 - delimitare, se possibile, la zona con gavitelli di colore rosso/arancione;
 - in caso di accertato rilievo di massa ferrosa, indicarne, se possibile, la presenza con gavitelli di colore bianco;
 - mantenere la sorveglianza continua della zona;
 - fornire piena assistenza al personale che interverrà per la bonifica;
- m) assicurare, unitamente al conduttore della motobarca impiegata, l'adozione, in generale, di tutte le eventuali ulteriori misure ritenute opportune ed idonee per garantire la sicurezza delle operazioni in parola.

Articolo 3 Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento non costituisce atto autorizzativo; esso viene emesso, quale atto dovuto, allo scopo di tutelare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare in occasione delle attività sopra definite. Pertanto la presente Ordinanza non esime la ditta esecutrice dall'obbligo di munirsi di ogni ulteriore provvedimento autorizzativo di competenza di altri organi o enti competenti per giurisdizione o che a vario titolo sono direttamente o indirettamente coinvolti dalle attività di che trattasi.
2. L'Autorità marittima resterà manlevata da responsabilità di qualunque titolo per danni derivanti a persone e/o cose in conseguenza delle attività svolte e del mancato rispetto del presente provvedimento, ovvero di ogni altra norma e/o regolamento a cui è comunque soggetto lo svolgimento dell'attività in parola.
3. Resta in facoltà alla locale Autorità marittima di Pozzuoli di sospendere o interrompere, in qualsiasi momento, anche verbalmente, le operazioni oggetto della presente Ordinanza, qualora si dovessero presentare eventi o situazioni tali da compromettere la sicurezza della navigazione e/o la salvaguardia della vita umana in mare.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dalle presenti norme si rinvia alle vigenti disposizioni in materia di rango legislativo e regolamentare, nonché, per gli aspetti di sicurezza della navigazione, ai contenuti delle pertinenti Ordinanze emanate dall'Ufficio Circondariale marittimo di Pozzuoli.
5. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che viene pubblicizzata, ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii, mediante inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito <https://www.guardiacostiera.gov.it/portale/ordinanze>

Pozzuoli (NA), data di registrazione.

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO
T.V. (CP) Agostino GALATI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.lgs. 82/2005 ss.mm.ii., il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa

Firmato Digitalmente da/Signed by:

AGOSTINO GALATI

In Data/On Date:

domenica 26 luglio 2026 10:50:05



Figura 4.1 Area soggetta a rilievo batimetrico

Tabella 4-1 Coordinate dei punti estremi dell'area di rilievo

PUNTO	WGS 84		LAT LON	
	X	Y	Latitudine (N)	Longitudine (E)
P1	422708.6335	4516921.332	40° 47' 55.48"	14° 05' 03.54"
P2	422932.1811	4516945.374	40° 47' 56.32"	14° 05' 13.06"
P3	422973.0556	4516616.551	40° 47' 45.65"	14° 05' 14.65"
P4	422844.4141	4516581.787	40° 47' 44.48"	14° 05' 09.13"
P5	422851.7953	4516667.874	40° 47' 47.27"	14° 05' 09.48"
P6	422830.1141	4516770.588	40° 47' 50.59"	14° 05' 08.60"
P7	422787.2678	4516824.81	40° 47' 52.33"	14° 05' 06.80"
P8	422850.0378	4516891.133	40° 47' 54.50"	14° 05' 09.52"
P9	422822.6876	4516904.577	40° 47' 54.93"	14° 05' 08.36"
P10	422770.2304	4516852.594	40° 47' 53.23"	14° 05' 06.10"
P11	422718.6704	4516854.387	40° 47' 53.28"	14° 05' 03.90"

Nota: la presente rappresentazione cartografica non in scala viene riprodotta al solo scopo di indicare sommariamente l'area interessata dalle operazioni di cui alla presente Ordinanza